



Conferenza Stato Regioni

Segreteria:

Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma

Tel. 06/67796316 Fax: 06/67796287

<http://statoregioni.it/>

Presentazione

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano opera nell'ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali. La conferenza Stato-Regioni:

rappresenta, in questa prima fase del processo di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione, la sede di incontro tra le diverse posizioni dei soggetti istituzionali;

è la sede dove il Governo acquisisce l'avviso delle Regioni sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse regionale;

persegue l'obiettivo di realizzare la leale collaborazione tra Amministrazioni centrale e regionali e consente alle Regioni di partecipare alle scelte del Governo, nelle materie di comune interesse;

si riunisce in una apposita sessione comunitaria per la trattazione di tutti gli aspetti della politica comunitaria che sono anche di interesse regionale e provinciale.

I Componenti

La Conferenza è convocata e presieduta dal Ministro per la Coesione Territoriale, dott. Fabrizio Barca, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Mario Monti.

La Conferenza è composta dai 20 Presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e dai 2 Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano (vedi Tab. A);

Tab. A: Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

COMPONENTI

AUGUSTO ROLLANDIN
ROBERTO COTA
ROBERTO FORMIGONI
LUCA ZAIA
CLAUDIO BURLANDO

PRESIDENTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria

VASCO ERRANI	Emilia-Romagna
RENZO TONDO	Friuli-Venezia Giulia
LORENZO DELLAI *	Provincia autonoma Trento
LUIS DURNWALDER*	Provincia autonoma Bolzano
ENRICO ROSSI	Toscana
CATIUSCIA MARINI	Umbria
GIAN MARIO SPACCA	Marche
RENATA POLVERINI	Lazio
GIOVANNI CHIODI	Abruzzo
ANGELO MICHELE IORIO	Molise
STEFANO CALDORO	Campania
VITO DE FILIPPO	Basilicata
NICHI VENDOLA	Puglia
GIUSEPPE SCOPELLITI	Calabria
RAFFAELE LOMBARDO	Sicilia
UGO CAPPELLACCI	Sardegna

* Svolgono la Presidenza della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol a turno

Ai suoi lavori partecipano, su invito del Presidente, i Ministri ed i rappresentanti politici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute.

Assolve alle funzioni di Segretario della Conferenza Stato-Regioni la Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi, Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La Segreteria

- Opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza (art. 10 del decreto legislativo n. 281 del 1997) e sulla scorta delle indicazioni del Collegio;
- è retta da un direttore generale;
- è attualmente articolata nelle seguenti strutture, dirette da dirigenti statali e regionali:
 - Servizio I- Rapporti istituzionale, lavoro ed istruzione;
 - Servizio II - Rapporti internazionali, programmazione e finanza;
 - Servizio III - Sanità e politiche sociali;
 - Servizio IV - Attività produttive e infrastrutture;
 - Servizio V - Ambiente e territorio;
 - Servizio VI - Politiche agricole e forestali

Segreteria Tecnica

L'Ufficio si avvale altresì di dirigenti cui sono demandate attività di studio, ricerca e supporto al Direttore della Segreteria per le attività di raccordo con organismi, quali, ad esempio: il Consiglio dei Ministri e il CIPE. Per quanto concerne l'attività svolta, l'Ufficio di Segreteria:

- istruisce i provvedimenti all'esame della Conferenza mediante riunioni tecniche alle quali partecipano gli esperti delle regioni e le amministrazioni statali che hanno elaborato il provvedimento; normalmente si tengono circa 300 riunioni all'anno;
- redige gli atti adottati dalla Conferenza Stato-Regioni;
- predispose i verbali delle sedute;
- assicura il raccordo tra le Amministrazioni statali e regionali;
- collabora con gli Uffici del Ministro per gli affari regionali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la verifica delle determinazioni della Conferenza; partecipa alle riunioni preliminari del Consiglio dei Ministri;
- concorre, con il Commissario straordinario del Governo per il completamento del decentramento amministrativo, alla predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il trasferimento delle funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
-

L'Attività

L'attività della Conferenza Stato-Regioni (vedi Tab. B) è regolata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e si estrinseca con:

pareri;

intese;

deliberazioni;

accordi;

raccordo, informazione e collaborazione Stato-Regioni;

interscambio di dati e informazioni;

istituzione di comitati e gruppi di lavoro;

designazioni di rappresentanti regionali.

Tipologia dell'attività della Conferenza Stato-Regioni

ATTIVITÀ CONSULTIVA (I PARERI)

La funzione consultiva a favore del Governo si esplica attraverso l'espressione di pareri.

Il parere della Conferenza è obbligatorio (art. 2, comma 3, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) su tutti gli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e province autonome e quando è previsto da specifiche disposizioni normative.

Il parere deve essere espresso entro un termine di venti giorni; qualora ragioni di urgenza, dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non consentano la consultazione preventiva della Conferenza, il Governo tiene conto del parere della stessa Conferenza espresso dopo l'adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri.

La Conferenza è inoltre sentita successivamente nel caso in cui il Governo adotti un decreto legge; in tale ipotesi il Governo tiene conto del parere della Conferenza in sede di esame parlamentare della legge di conversione.

La Conferenza è inoltre sentita (art. 2, comma 4, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) anche su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

ATTIVITÀ DI RACCORDO

La Conferenza Stato-Regioni svolge una intensa attività di raccordo e di concertazione volta ad armonizzare l'azione statale e quella regionale. Tale attività si sostanzia prevalentemente in intese ed accordi.

Le intese

Le intese (art.3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) sono espresse in tutti casi in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita "un'intesa" con la Conferenza Stato-Regioni, su una proposta di iniziativa dell'Amministrazione centrale; consiste nella determinazione concordata, all'unanimità, da parte del Governo e di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome dei contenuti dei provvedimenti medesimi. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione motivando.

Gli accordi

L'accordo (art. 4 del d. lgs. n. 281/1997) rappresenta lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni, coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione; l'accordo si pone il fine di realizzare obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Anche per gli accordi, come per le intese, è necessario l'unanimità dei consensi di tutti componenti e quindi dello Stato e di tutte le Regioni e delle province autonome.

ATTIVITA' DELIBERATIVA

Comporta l'espressione di una volontà comune di Governo e Regioni per l'adozione di un atto a rilevanza esterna nei casi previsti dalla legge.

La Conferenza Stato-Regioni delibera sulla ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome (art. 2, comma 1, lettere f), d. lgs. 281/1997) sui provvedimenti attribuiti dalla legge (art. 2, comma 1, lettera g) del d. lgs. 281, cit.) ed sulle nomine di responsabili di enti ed organismi (art. 2, comma 1, lettera i) del d. lgs. 281, cit.)

Inoltre, la Conferenza delibera gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale, nonché gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni che sono stati soppressi dal d. lgs. 281/97 (art.7)

ATTIVITA' DI VERIFICA E MONITORAGGIO

Si tratta della attività (art. 2, comma 7, d.lgs. n. 281/ 1997) diretta alla valutazione ed alla verifica dei risultati, sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi, rispetto agli obiettivi fissati nei Piani e nei progetti approvati dalla Conferenza.

ATTIVITA' DI INTERSCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI ; ATTIVITA' D'IMPULSO

La Conferenza favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività delle Amministrazioni centrali e regionale, prevedendo anche la possibilità di costruire banche dati mediante appositi protocolli di intesa. La Conferenza inoltre può formulare inviti o proposte nei confronti di altri organi dello Stato, enti pubblici ed altri soggetti, anche privati.

ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E COMITATI

Con il d. lgs. 281/1997 è stata codificata una prassi già seguita; l'art. 7, comma 2, infatti, dispone la facoltà di istituire formalmente gruppi di lavoro o comitati con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione, concorso all'attività della Conferenza stessa (cfr. Tab. C per i gruppi di maggior rilievo).

Tab.C: Principali Gruppi di lavoro/Comitati/tavoli tecnici attivi presso l'Ufficio di Segreteria

Atto Costitutivo	Denominazione
25 marzo 1993	Gruppo di lavoro paritetico ISTAT - Regioni per il raccordo in materia di sistemi informativi statistici.
Rep.n. 113 del 14 febbraio 1996	Nucleo di valutazione e verifica per le sperimentazioni gestionali di cui all'art. 9 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
Rep. n. 335 del 9 ottobre 1997	Gruppo permanente di lavoro in materia di difesa del suolo.
Rep.n. 380 dell' 11 dicembre	Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura.

1997	
Rep. n. 399 del 24/2/98	Gruppo di lavoro con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione e concorso alle attività della Conferenza in materia di politiche comunitarie
Rep. n. 741 del 5/8/99	Gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività istruttorie correlate all'esercizio delle competenze attribuite alla conferenza Stato - Regioni in materia di sperimentazioni gestionali dai commi 1 e 3 dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
Rep. n. 910 del 2 marzo 2000	Gruppo permanente di lavoro con funzioni istruttorie, di raccordo e concorso alle attività della Conferenza Stato - Regioni in materia di attuazione del federalismo fiscale con particolare riferimento al disposto dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e del relativo decreto legislativo attuativo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Rep. 1081 del 23/11/2000	Gruppo di lavoro per un tavolo tecnico permanente Stato-Regioni per l'espletamento delle attività istruttorie in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - I.N.F.E.A., ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Rep. n. 1343 del 22 /11/ 2001	Tavolo tecnico per la verifica delle intese istituzionali di programma e per la regionalizzazione della programmazione negoziata per lo sviluppo locale.
Rep. 1367 del 17/1/2002	Tavolo di coordinamento Stato-Regioni per il Sistema Nazionale di osservazione ed informazione ambientale, in attuazione del paragrafo 2.2 del "programma di sviluppo del Sistema Nazionale di osservazione ed informazione ambientale" del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio.
Rep. 1367 del 17/1/2002	Tavolo di coordinamento Stato-Regioni per il Sistema Nazionale di osservazione ed informazione ambientale, in attuazione del paragrafo 2.2 del "programma di sviluppo del Sistema Nazionale di osservazione ed informazione ambientale" del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio.
Rep. 1460 del 19/6/2002	Tavolo di monitoraggio e verifica sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria effettivamente erogati e sulla corrispondenza ai volumi di spesa stimati e previsti, di cui al punto 15 dell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 in materia di spesa sanitaria e al punto 5.2 dell'accordo del 22 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza. Al tavolo sono altresì affidati i compiti di cui alla lettera a) dell'accordo del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa

DESIGNAZIONI

Consiste nell'acquisizione (art. 2, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 281 del 1997) dei nominativi dei rappresentanti regionali in seno agli organismi misti Stato-Regioni operanti presso le Amministrazioni statali.

Comitati e commissioni

Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura

Atto Costitutivo: Rep.n. 380 dell' 11 dicembre 1997

Il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, è stato costituito con atto della Conferenza Stato-Regioni (rep. n. 380) dell'11 dicembre 1997, con funzioni di concorso, per quanto attiene la materia dell'agricoltura, alle attività della predetta Conferenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Compongono il Comitato il Presidente nella persona del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o suo delegato, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o, qualora delegati, gli Assessori competenti in materia ed il Segretario della Conferenza Stato-Regioni. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato assicura il raccordo tra l'Amministrazione competente dello Stato e le Regioni e Province autonome, al fine di una proficua e leale collaborazione, nell'esercizio delle rispettive competenze. Si riunisce periodicamente, con cadenza mensile, ai fini di una valutazione politica preventiva degli argomenti in materia dell'agricoltura e della pesca, che verranno iscritti all'ordine del giorno della successiva Conferenza Stato-Regioni, nonché per l'esame di argomenti di particolare rilevanza od urgenza di interesse comune del Ministero e delle Regioni e Province autonome. Gli adempimenti istruttori relativi a detto Comitato sono curati dal Servizio VI della Conferenza Stato-Regioni, preposto alla materia dell'agricoltura.

La sessione comunitaria

Per la trattazione di tutti gli aspetti della politica comunitaria che sono anche di interesse regionale e provinciale, la Conferenza Stato-Regioni si riunisce in una apposita sessione comunitaria (legge 9 marzo 1989, n. 86,

art. 10, comma 1, come successivamente modificato dalle leggi n. 128/98 e 25/99).

La sessione comunitaria è convocata almeno due volte all'anno, anche su richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

La sessione comunitaria della Conferenza assicura il raccordo delle linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze delle Regioni nelle materie di loro competenza, e acquisisce il parere di queste ultime sullo schema di disegno di legge comunitaria.

Nell'anno 1999 anno la Conferenza Stato-Regioni si è riunita in sessione comunitaria 4 volte (21 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo e 25 novembre), in cui si è provveduto a completare il lavoro, in precedenza avviato, di definizione della complessa vicenda dei fondi strutturali connessi ad agenda 2000.

In questa fase sono state perfezionate le modalità e le procedure di raccordo fra lo Stato e le Regioni sia a livello nazionale che in ambito comunitario. In particolare, si è conseguito il raccordo istituzionale sul negoziato dei fondi strutturali (iniziato il 19 marzo 1998 in sede comunitaria), con la presentazione del nuovo regolamento sui fondi strutturali 2000-2006; alle Regioni è stato riconosciuto e riaffermato un importante ruolo programmatico in sede locale.

La sessione comunitaria del 25 novembre 1999 ha avuto luogo presso la sede della Rappresentanza d'Italia a Bruxelles. In tale occasione i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno potuto avviare insieme al Governo, un confronto con i Commissari europei Monti e Barnier sulle politiche regionali in ambito comunitario.

Nella circostanza sono state poste all'attenzione della Conferenza, da parte del Ministro pro-tempore per le Politiche Comunitarie, un progetto di riforma della legge n. 86/89 e una proposta di introduzione di un "articolo comunitario" nella Costituzione e di emendamenti degli artt. 72 e 76 della stessa.

Le intese istituzionali

La legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" all'articolo 2, comma 203 - nelle ipotesi in cui l'attivazione di interventi coinvolge più soggetti pubblici e privati e comporta la partecipazione di diverse Amministrazioni (statali, regionali e delle province autonome) -

prevede tra i possibili strumenti l'Intesa istituzionale di programma.

L'intesa è definita come "l'accordo tra Amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati"; essa rappresenta lo strumento con il quale sono stabiliti gli obiettivi da conseguire e i settori nei quali è indispensabile l'azione congiunta tra Governo centrale e Giunta regionale costituendo il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione o Provincia autonoma.

Le intese risultano quindi essere documenti di programmazione in progress sulle quali la Conferenza Stato-Regioni è stata chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 2, comma 205 della legge n. 662/96. Nella seduta del 9 ottobre 1997, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un apposito "schema di intesa istituzionale di programma" come riferimento per la predisposizione delle intese.

L'intesa è approvata dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

IL RACCORDO CON IL CIPE

Il nuovo regolamento del CIPE, adottato con delibera n.63/98 del 9 luglio 1998, in attuazione del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430 nel disciplinare la composizione del Comitato, ha previsto la partecipazione del Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, su parere della Conferenza Stato-Regioni è stata introdotta la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni. Con la menzionata delibera sono state istituite 6 Commissioni di supporto per aree di materie, composte da Sottosegretari delle Amministrazioni interessate, con lo scopo di svolgere, in via ordinaria, l'istruttoria delle decisioni che il CIPE dovrà assumere.

L'attività delle Commissioni si conclude con proposte formali che, se favorevolmente esaminate nel corso della riunione preliminare del CIPE (composta dai Sottosegretari delle Amministrazioni competenti e, per quanto riguarda il Ministero degli Affari regionali, dal Capo di Gabinetto del Ministro art. 3), sono adottate dal Comitato medesimo.

Quest'ultimo approva gli argomenti compiutamente istruiti ed esamina quelli di maggiore complessità e rilevanza (art. 4). La Segreteria assicura l'istruttoria dei provvedimenti sottoposti all'esame delle Commissioni, del preCIPE e del CIPE medesimo in modo da consentire la partecipazione della Conferenza Stato-Regioni all'elaborazione delle proposte di delibera sin dalla fase iniziale, così come espressamente previsto dal d.lgvo n.430/97.

Normative

D.P.C.M. 12.10.83

(G.U. 2 novembre 1983, n. 300)

Art. 12 della Legge 23 agosto 1988, n. 400

(G.U. 12 settembre 1988, n. 214 - S.O. n. 86)

D.Lgs. 16.12.89, n. 418

(G.U. del 2 gennaio 1990, n. 1)

Art. 14 quater Legge 7 agosto 1990 n. 241

(G.U. del 18 agosto 1990, n. 192)

Art. 9 Legge 15 marzo 1997 n.59

(S.O. n.56/L alla G.U. n.63 del 17 marzo 1997)

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281

(G.U. 30 agosto 1997, n. 202)

D.Lgs.30 luglio 1999, n.303

(G.U. 1° settembre 1999, S.O.n.167/L alla G.U. n.205)

D.P.C.M. 15 aprile 2000

(G.U. 21 aprile 2000, n.94)

Legge 5 giugno 2003 n.131

(G.U. del 10 giugno 2003, n. 132)

Decreto del Ministro per gli affari regionali 22 luglio 2003

(G.U. del 9 ottobre 2003, n.235)

Art. 5 e Art.17 Legge 4 febbraio 2005 n.11

(G.U. del 15 febbraio 2005, n.37)

Un po' di storia

La Conferenza Stato-Regioni è stata istituita in via amministrativa nel 1983 (D.P.C.M. 12 ottobre 1983) a circa tre anni di distanza dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che aveva sottolineato l'esigenza dell'individuazione di una "sede per un rapporto permanente con gli organi centrali dello Stato e per una partecipazione delle Regioni all'elaborazione delle linee di politica generale di tutto lo Stato-ordinamento".

Ha avuto la prima organica disciplina con la legge che regola l'attività del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (legge 23 agosto 1988, n.400, art.12).

La legge 23 agosto 1988, n. 400, attribuisce alla Conferenza compiti di "informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale,

esclusi gli indirizzi relativi alla politica estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale, alla giustizia".

E' sentita obbligatoriamente sul documento di programmazione economica e finanziaria e sul disegno di legge finanziaria e collegati in sede Unificata con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

E' sentita su ogni altro oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome.

Con il D.Lgs.16 dicembre 1989, n.418, in attuazione della delega di cui al comma 7 dell'art.12 della legge n.400 del 1988, le funzioni della Conferenza sono state riordinate ed ampliate ed estese ai pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attività di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli enti infraregionali.

La Conferenza è consultata altresì sui criteri generali per la ripartizione delle risorse tra le Regioni, sulla modalità di determinazione di indici e parametri da utilizzare per atti di programmazione intersettoriale, sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e di indirizzo in materia di competenza regionale e su quelli per la ripartizione delle risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli enti infraregionali.

Alla Conferenza è affidata anche la verifica periodica dello stato di attuazione dei piani e programmi sui quali si è pronunciata. Inoltre si è provveduto, con il medesimo decreto, al riordino di tutti gli organismi a composizione mista Stato-Regioni, attribuendone le relative funzioni alla Conferenza o trasferendo parte delle competenze di questi ultimi, quale quella già del Consiglio sanitario nazionale per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, poi definitivamente soppresso con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

Il Parlamento, a partire dal 1991, ha accresciuto le funzioni dell'organo, affidandogli non solo competenze di natura consultiva, ma facendone il luogo per l'espressione di intese tra Amministrazioni statali e regionali, di verifica congiunta e terza dell'attività delle Regioni, ovvero organo di indirizzo dell'attività amministrativa regionale.

Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato il ruolo assunto dalla Conferenza. Con la sentenza n.204 del 1993 ha ribadito che il sistema complessivo dei rapporti tra lo Stato e le regioni deve essere improntato al principio della "leale collaborazione", ha avvertito il Governo che, ogniqualvolta intenda provvedere, nonostante il mancato raggiungimento dell'intesa con le regioni, ha l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni di interesse nazionale che lo hanno determinato a decidere unilateralmente.

Quest'obbligo, ribadito nella sentenza n. 116 del 1994 e poi nella successiva sentenza n. 338 dello stesso anno, evidenzia come il ruolo assunto dalla Conferenza Stato-regioni sia fondamentale e determinate per favorire l'accordo e la collaborazione tra l'uno e le altre.

La Corte ha, infatti, affermato (sentenza n. 116/94) "che la Conferenza è la sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica tra lo Stato e le regioni (e le province autonome) in quanto tale, la Conferenza è un'istituzione operante nell'ambito della comunità nazionale come strumento per l'attuazione della cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome".

Con il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in attuazione della delega contenuta nell'art.9 della legge 15 marzo 1997, n.59 che prevedeva la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni, ne è stata potenziata la funzione consultiva, rendendola obbligatoria per tutti gli schemi di disegni di legge, regolamenti e schemi di decreti legislativi in materia di competenza regionale adottati dal Governo.

Il parere obbligatorio, deve essere espresso entro un termine di venti giorni ma, qualora ragioni di urgenza dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri non consentano la consultazione preventiva della Conferenza, il Governo tiene conto del parere della stessa Conferenza, che viene consultata successivamente all'adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri. Inoltre, è stata attribuita una piu' esplicita funzione di raccordo, attraverso la facoltà di sancire accordi o intese per coordinare l'esercizio delle rispettive competenze delle amministrazioni centrali e regionali.

Le intese e gli accordi Stato-regioni sono stati oggetto di una specifica disciplina. l'articolo 3 disciplina le intese e stabilisce, infatti, le modalità di espressione delle intese in sede Stato-regioni, sulla scorta di quanto già previsto da specifiche disposizioni normative nel corso degli ultimi anni.

Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non venga raggiunta entro 30 giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui è stata posta all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri può provvedere con deliberazione motivata.

L'articolo 4 disciplina invece gli accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono essere conclusi in sede di Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Le intese e gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.

L'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha rivisto la disciplina dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle Regioni, disponendo che gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, siano adottati previa intesa con la Conferenza.

Altra funzione rilevante affidata è quella di promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale, nel rispetto delle competenze del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, e di raccorderla con l'attività degli enti e soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse, aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e province autonome.

Una specifica disposizione disciplina lo scambio di dati e informazioni sulle attività delle Amministrazioni centrali e regionali, prevedendo anche la possibilità di costituire banche dati mediante protocolli di intesa, che la Conferenza approva nel rispetto delle norme tecniche e dei criteri di sicurezza di accesso ai dati e alle informazioni stabiliti d'intesa con l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione

Bibliografia

Bartole S. , Presidente del Consiglio dei Ministri, conferenza regionale e Ministro per gli affari regionali, in "Quaderni costituzionali" 1982, pagg. 95.

Capotosti P.A., Tendenze e prospettive dei rapporti fra regioni e Governo, in "Quaderni regionali" 1990, pagg. 1185 ss.

Costanzo P., Commento all'art. 124, in G. Branca, A. Pizzorusso, (a cura di) Commentario alla Costituzione, Bologna 1990, pagg. 177 ss.

Costanzo P., Commento all'art. 126, in G. Branca, A. Pizzorusso, (a cura di) Commentario alla Costituzione, Bologna 1990, pagg. 177 ss.

Mor. G. Tra Stato-regioni e Stato-città, editoriale in "Regioni fas. 4 del 1997

Pizzetti F., commento al d.lgs. 281/97 in " finale di diritto amministrativo" n. 1/1998 pagg. 11 - 16.

Ringolfi S., l'attuazione della delega di cui all'art. 9 della legge 59/1997 la nuova conferenza Stato-regioni e la sua unificazione con la Conferenza Stato-città e autonomie locali in "Prime note 10/1997 pagg. 123 - 137.

Rolla G., La Commissione per le questioni regionali nei rapporti tra Stato e regioni, Milano 1979.

Torchia L., Il Governo, in "Rapporto sulle Regioni II", a cura del Cinsedo, 1994, 66 ss.

Di Cosimo G., Dalla Conferenza Stato-Regioni alla Conferenza Unificata (passando per la Stato-Città) in "Le istituzioni del federalismo" 1/1998 pagg. 11 ss.

La Falce M.G., La Conferenza Stato-Regioni: innovazione e cambiamento nei rapporti Governo-sistema delle autonomie locali in Gazzetta Ambiente-N.1- Gennaio 1998.

Gaspari O. l'attività della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Una scheda informativa in "Le istituzioni del federalismo" 1/1998 pagg. 43 ss.

Caprio G. - Anello W., I difficili rapporti tra centro e periferia. Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città-autonomie locali e Conferenza Unificata in "Le istituzioni del federalismo" 1/1998 pagg. 47 ss.

Cosulich M., Le altre Conferenze. Le esperienze delle Conferenze permanenti Regione-autonomie locali in "Le istituzioni del federalismo" 1/1998 pagg. 67 ss.